

Linee guida per la valutazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia rientranti dai soggiorni-studio all'estero di un anno scolastico o di un periodo inferiore all'interno dell'anno scolastico

Premessa

Frequentare un periodo di studio all'estero rappresenta una significativa e forte esperienza di formazione interculturale per uno studente, un'occasione unica e utile alla sua maturazione, che offre grandi vantaggi per il futuro, sia a livello umano che professionale. Totalmente immersi nella cultura e nella lingua del Paese ospitante, in breve non si è più stranieri, ma si diventa cittadini del mondo. Chi sceglie questa opportunità impara ad affrontare molti problemi che si riproporranno nella vita e a fare scelte importanti in modo autonomo e responsabile, sviluppando lo spirito d' iniziativa, positive relazioni interpersonali, competenze trasversali, responsabilità ed autonomia per il proprio progetto di vita e pensiero critico e creativo.

La Provincia autonoma di Trento riconosce il significativo valore educativo, formativo e culturale delle esperienze di studio all'estero degli studenti e sostiene pertanto la promozione della mobilità studentesca internazionale e quindi della dimensione internazionale ed interculturale dell'educazione e dell'istruzione.

A tal fine e per valorizzare l'esperienza degli studenti all'estero nonché per garantire omogeneità nella gestione delle varie fasi della mobilità in vista del rientro dello studente dopo il periodo all'estero vengono adottate, anche alla luce delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 10 aprile 2013 (nota prot. n. 843), le seguenti Linee guida che costituiscono la base per le istituzioni scolastiche su cui definire ed impostare le procedure volte ad una adeguata riammissione in classe dei propri studenti.

Il soggiorno-studio all'estero è riconosciuto quale parte integrante del percorso formativo personale degli studenti delle istituzioni scolastiche della Provincia di Trento. Le esperienze compiute durante il periodo all'estero sono valide per la riammissione nell'Istituto di provenienza e sono valutate in funzione del proficuo proseguimento del percorso formativo degli studenti.

Le presenti linee guida stabiliscono, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, le procedure ed i criteri di valutazione degli studenti che hanno frequentato un periodo all'estero, corrispondente ad un intero anno scolastico o ad un periodo inferiore, e gli obblighi a cui sono soggetti gli studenti e le istituzioni scolastiche di appartenenza prima, durante e dopo il soggiorno-studio all'estero.

Infatti, durante il periodo di studio all'estero lo studente è regolarmente iscritto alla scuola di appartenenza e, quindi, la scuola deve mettere in atto una serie di misure di accompagnamento atte a valorizzare l'esperienza di studio all'estero e facilitare il rientro nell'ordinamento italiano. Lo studente che ha trascorso un periodo all'estero deve essere considerato uno studente "speciale" che ha seguito un percorso "speciale": pertanto, al rientro in Italia, deve essere valutato secondo una modalità diversa rispetto a quella prevista per gli studenti che hanno frequentato il percorso ordinario.

A. FREQUENZA DI UN INTERO ANNO SCOLASTICO ALL'ESTERO

PRIMA DELLA PARTENZA

1. Lo studente che intende trascorrere un periodo di studi all'estero informa tempestivamente, e, comunque entro la fine del mese di febbraio dell'anno precedente a quello in cui si svolgerà la mobilità, il dirigente scolastico ed il coordinatore di classe. È importante che lo studente valuti con attenzione la scelta del paese e della scuola all'estero al fine di assicurare una continuità con il normale piano di studi frequentato e una proficua frequenza del successivo anno scolastico. Si fa presente che, come evidenziato nella nota del MIUR, "appare opportuno escludere dall'effettuazione di esperienze all'estero gli alunni frequentanti l'ultimo anno dei corsi di studio, in quanto preparatorio agli Esami di Stato".

Parere del consiglio di classe PRIMA della partenza per un'esperienza all'estero:

Il consiglio di classe esprime un parere motivato sull'idoneità dello studente interessato ad intraprendere questa esperienza. In particolare:

a) se lo studente ha carenze formative pregresse o termina l'anno scolastico precedente alla partenza per l'estero con una o più carenze formative, il consiglio di classe deve far presente le difficoltà di recupero al suo rientro ed esprime parere negativo o condizionato al recupero delle carenze stesse, anche in base

alla durata del soggiorno;

b) se lo studente non è ammesso alla classe successiva non potrà frequentare all'estero la classe che ripete e dovrà, quindi, restare in Italia.

Qualora la famiglia, nonostante il parere non positivo del consiglio di classe, decidesse di scegliere per il proprio figlio un'esperienza di studio all'estero, si assumerà la piena responsabilità delle eventuali difficoltà che lo studente dovesse incontrare durante e dopo il soggiorno all'estero. Lo studente rimane comunque iscritto e saranno applicate le procedure di cui alle presenti Linee guida.

2. Il Consiglio di classe indica, dandone anche comunicazione alla famiglia dello studente, il nome di un docente-tutor a cui lo studente ed i genitori faranno riferimento prima, durante e dopo la mobilità all'estero.

3. Lo studente, la famiglia e il dirigente scolastico sottoscrivono un Contratto formativo, di cui all'Allegato 1) delle presenti Linee guida.

DURANTE LA PERMANENZA ALL'ESTERO

1. Lo studente:

a) rimane in contatto con la scuola di appartenenza tramite il docente tutor, che sarà coadiuvato, ove necessario, dal referente d'istituto dell'internazionalizzazione.

b) comunica al tutor le materie frequentate nella scuola all'estero e gli argomenti affrontati e qualsiasi altra informazione utile, con l'invio anche di documentazione, ai fini della costruzione del dossier/portfolio dell'esperienza all'estero.

2. Il docente tutor:

a) raccoglie tutti i materiali inviati dallo studente e costruisce, insieme allo studente, gradualmente, un dossier/portfolio dell'esperienza all'estero, nel quale inserire una serie di documenti utili al Consiglio di classe per la valutazione.

Il dossier/portfolio completo dello studente dovrebbe contenere almeno:

- le indicazioni sulla scuola estera e sul suo piano di studi;
- il piano di studi effettivamente seguito dallo studente;
- i programmi effettivamente svolti nelle materie seguite;
- la documentazione di eventuali esperienze formative e sociali (es. attività di volontariato,..) significative anche ai fini dell'attribuzione del credito al rientro e dell'esperienza di alternanza;
- le valutazioni riportate nella scuola estera.

b) tiene aggiornato lo studente sul percorso di studi svolto dalla classe;

c) relaziona al Consiglio di classe sui progressi negli studi dello studente all'estero e fornisce le informazioni utili al suo reinserimento nella scuola;

d) raccoglie dal Consiglio di classe i contenuti disciplinari irrinunciabili per l'ammissione alla classe successiva, che comunica allo studente.

3. Il Consiglio di classe dell'anno di frequenza all'estero:

a) verifica gli elementi e la documentazione raccolti dal tutor e contenuti nel dossier;

b) stabilisce, se possibile prima del rientro dello studente dall'estero o al massimo al suo rientro, nel caso in cui lo studente debba consegnare ulteriore documentazione utile per la valutazione, se sia necessario un colloquio integrativo, che è solo orale in quanto sono escluse prove scritte, relativo alle materie fondamentali necessarie ai fini della proficua frequenza del successivo anno scolastico ed ai fini dell'attribuzione del credito.

Le materie da accertare **sono al massimo quattro**, tra materie di indirizzo e non di indirizzo, tenuto conto anche delle discipline frequentate all'estero e considerato che devono essere valorizzate le competenze acquisite dallo studente e non solo le conoscenze dei contenuti disciplinari. L'accertamento è da intendersi non basato sull'intero programma dell'anno scolastico svolto in Italia dalla classe, ma solo su alcuni **nuclei fondanti** indispensabili allo studio della stessa disciplina nel successivo anno scolastico

stabiliti dai **Dipartimenti disciplinari**.

I colloqui si svolgeranno in una sola giornata alla presenza di tutti i docenti coinvolti e del coordinatore di classe.

Dal momento che risulta difficile, se non impossibile, stabilire criteri validi per tutti gli indirizzi scolastici e sistemi scolastici esteri, sarà il Consiglio di classe a valutare con flessibilità il singolo caso, nel rispetto della valenza educativa e culturale dell'esperienza di mobilità.

Il criterio guida è quello di valorizzare il positivo ed accertare solo ciò che è assolutamente indispensabile e propedeutico per la proficua frequenza dell'anno scolastico successivo a quello svolto all'estero.

In ogni caso, qualora lo studente abbia svolto l'anno di studio all'estero in una scuola italiana con curriculum riconosciuto dal MIUR, al rientro nella scuola di appartenenza non dovrà sostenere alcun colloquio integrativo.

AL RIENTRO DALL'ESTERO

1. Al suo rientro **lo studente**, a completamento del suo dossier, consegna al docente tutor e/o al dirigente scolastico, se non già precedentemente trasmessa, la documentazione scolastica rilasciata

dalla scuola estera e che sarà trattenuta in copia conforme dalla scuola.

2. Il **Consiglio di classe**, di norma prima della data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo al rientro e, comunque, non oltre il 30 settembre attua le seguenti operazioni:

a) sulla base della scuola frequentata, delle discipline studiate e delle valutazioni della scuola estera sottopone lo studente all'eventuale colloquio integrativo al fine di esprimere una **valutazione globale**, come sotto esplicitata;

b) attribuisce il **credito scolastico** relativo all'anno trascorso all'estero;

c) riconosce le ore di **alternanza scuola-lavoro** in relazione all'esperienza all'estero superiore a 90 giorni.

a) Valutazione globale:

In linea con la citata nota del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 10 aprile 2013 che fa riferimento ad una "valutazione globale", non è richiesta la compilazione del documento di valutazione (pagella) relativo all'anno all'estero.

Il Consiglio di classe perviene ad una valutazione globale finale dello studente che tenga conto degli esiti delle seguenti valutazioni:

1) VALUTAZIONE ESPRESSA DALL'ISTITUTO ESTERO: attribuzione di un unico voto derivante dalla media dei voti riportati nelle materie frequentate presso l'istituto estero (Allegato 2);

2) VALUTAZIONE ESPRESSA DAI DOCENTI che hanno effettuato gli accertamenti disciplinari: voto finale derivante dalla media dei voti dati dal consiglio di classe per ognuna delle materie accertate oralmente. Qualora l'accertamento rilevi carenze in una o più discipline allo studente viene data la possibilità di recuperare, mediante lo svolgimento di una prova suppletiva, entro il mese di dicembre dell'anno scolastico;

3) VALUTAZIONE DELL'INTERA ESPERIENZA: considerato che la frequenza dell'anno all'estero costituisce un momento formativo e di crescita che attribuisce un valore aggiunto allo studente, alla sua maturità ed alle sue competenze trasversali, ove non sussistano elementi contrari o negativi, eventualmente segnalati dall'istituto estero, viene attribuito il punteggio massimo alla capacità relazionale.

Qualora venga richiesta dall'Università una pagella del quarto anno per accedere ai test di selezione il consiglio di classe fornirà un resoconto degli esiti della valutazione espressa dall'istituto estero e dai docenti che hanno effettuato gli accertamenti disciplinari, oltre alla valutazione delle capacità relazionali, espressa dal consiglio di classe.

Per sostenere lo studente nella preparazione ai momenti di accertamento la scuola lo agevola attraverso la frequenza dei corsi di recupero normalmente organizzati nel mese di settembre.

b) Assegnazione del credito scolastico

Il Consiglio di classe individua la banda di oscillazione del credito scolastico sulla base del voto attribuito in seguito alla valutazione globale. Per valorizzare l'esperienza, ove non sussistano elementi contrari o negativi anche legati ad eventuali insufficienze riportate nelle materie accertate, viene assegnato il massimo della banda.

c) Alternanza scuola-lavoro

In linea con quanto sopra e con la nota del MIUR nella quale viene indicato che l'esperienza di studio all'estero "*contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale (..) quali imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando 'le mappe' di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio*", uno studente coinvolto, durante l'anno scolastico, in un'esperienza di studio all'estero superiore ai 90 giorni può vedersi riconosciute ore di alternanza scuola lavoro fino a un massimo di 100 ore per i Licei e di 150 ore per gli Istituti Tecnici. Il Consiglio di Classe può, infatti, riconoscere:

- in relazione alle competenze trasversali maturate durante il periodo all'estero: fino a massimo 60 ore per i Licei e 80 ore per gli Istituti Tecnici;
- relativamente a certificazioni di esperienze di lavoro/volontariato rilasciate da Associazioni/Aziende/Istituti Scolastici stranieri: fino a massimo 40 ore per i Licei e 70 ore per gli Istituti Tecnici.

Inoltre, se durante il suddetto periodo all'estero lo studente è coinvolto in un tirocinio formativo sviluppato secondo i criteri dei tirocini formativi in Italia (sottoscrizione di convenzione e progetto di tirocinio tra Ente/azienda ospitante e Istituzione Scolastica italiana) le quote massime previste possono essere superate.

3. Iniziative di sostegno successive alla riammissione

Il Consiglio di classe competente individua eventuali opportune iniziative di sostegno, anche con ulteriori colloqui, per facilitare, agli studenti riammessi, il prosieguo del proprio percorso formativo. Gli studenti interessati sono tenuti alla frequenza e al rispetto delle predette iniziative. Deve in ogni modo essere garantito, nel caso di rientro nell'anno conclusivo del percorso scolastico, un periodo di tempo adeguato per l'allineamento nelle diverse discipline oggetto del curriculum dell'ultimo anno.

B) FREQUENZA DI UN PERIODO ALL'ESTERO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO SCOLASTICO

1) Se lo studente rientra dall'estero entro il mese di gennaio non sono previsti momenti di accertamento delle discipline, bensì lo svolgimento di un colloquio necessario per un adeguato reinserimento nella classe. A tal fine il Consiglio di classe, sulla base della documentazione presentata, dei risultati ottenuti ivi documentati e del colloquio indica quali eventuali modalità di recupero lo studente sia tenuto ad osservare per integrare le conoscenze e competenze ritenute indispensabili per il prosieguo degli studi (brevi corsi di recupero e/o specifiche indicazioni).

2) Se il rientro dall'estero avviene successivamente al mese di gennaio o nel caso di frequenza all'estero dell'ultima parte dell'anno scolastico vengono applicate le procedure previste nel caso di frequenza di un intero anno scolastico all'estero, compresa la sottoscrizione del contratto formativo e lo svolgimento del colloquio integrativo, se necessario, sui nuclei fondanti delle discipline entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo al rientro dall'estero.

Il Dipartimento della conoscenza attiverà gli interventi necessari al fine di verificare presso le scuole il rispetto delle presenti Linee guida.

Allegato 2) Tabelle di conversione (UE e EXTRA-UE)

TABELLA CONVERSIONE VOTI PAESI UNIONE EUROPEA							
ITALIA	AUSTRIA	GERMANIA	FRANCIA	SPAGNA	GRAN BRETAGNA	IRLANDA	BELGIO
10	1	1 - 1,4 sehr gut	17,1 - 20	10 matrícula de honor	(A+/A) excellent	100 excellent	17,1 - 20
9	1	1,5 – 2 sehr gut	15,1 - 17	9,9 - 9 sobresaliente	(A-/B+) very good	69 very good	15,1 - 17
8	2	2,3 – 3 gut	13,1 - 15	8,9 - 8 notable	(B/B-) Good	59 good	13,1 - 15
7	3	3,3 - 3,7 befriedigend	11,1 - 13	7,9 - 7 notable	(C/C+) pass with distinction	49 pass with distinction	11,1 - 13
6	4	4 ausreichend	8,6 - 11	6,9 - 5 aprobado	(C-/D) Pass	44 pass	8,6 - 11
5	5	5 mangelhaft	< 8,5	< 5 suspenso	(E/F) fail	<40% fail	< 8,5

TABELLA CONVERSIONE VOTI PAESI EXTRAEUROPEI								
ITALIA	USA	USA (2)	AUSTRALIA	NUOVA ZELANDA	CILE	RUSSIA	CINA	CANADA
10	99 - 100 A++/ Honors Outstanding (extremely rarely awarded)	A+ 97 to 100 A 93 to 96	High Distinction 7	100 - 85	7	5	100 - 90	A+/A (4,3/4) Excellent
9	A+ 97 - 98 Superior (rarely awarded)	A- 90 to 92 B+ 87 to 89 B 83 to 86	Distinction/ Credit 6	84 - 80	6,9 – 6,0	4,5	89 - 85	A-/B+ (3,7/3,3) Very good
8	A 94 - 96 Very Good (considered a top mark)	B- 80 to 82 C+ 77 to 79 C 73 to 76	Credit 5	79 - 65	5,9 – 5,0	4	84 - 80	B/B- (3/2,7) Good
7	B 80 - 89 Good	C- 70 to 72 D+ 67 to 69 D 63 to 66	Pass 4,5	64 - 50	4,9 – 4,5	3,5	79 - 70	C+/C/C- (2,3/2/1,7) Satisfactory
6	C 70 - 79 Satisfactory / Average	D- 60 to 62	Conceded 4	49 - 40	4,5 – 4,0	3	69 - 60	D+/D (1,3/1) Sufficient
5	D-F 60 - 69 Unsatisfactory / Remedial lessons & exam required		Failure < 4	< 39	< 4	2	< 60	E Fail